

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo GORI e della società SSDARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO GORI, all'epoca dei fatti Vice presidente della società SSDARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver posto in essere un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti del Presidente del Tribunale Federale Territoriale Toscana e degli altri componenti del Collegio, proferendo frasi volgari e utilizzando un linguaggio inappropriato per la sede istituzionale nella quale si trovava;

SSD ARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig. Lorenzo Gori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo GORI e dal Sig. Massimo Falciani, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo GORI, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società SSD ARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina